

Premessa

Il D.L 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto
"Cura Italia"

contiene importanti misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, rese necessarie dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

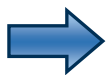
La sospensione delle attività disposta dal DPCM 8 marzo 2020 e, successivamente, estesa a livello nazionale dal DPCM 11 marzo 2020, determinerà inevitabilmente un grave danneggiamento del settore economico. Al fine di evitare la permanenza di tali effetti, sono stati disposti:

- ⇒ nuovi finanziamenti per supportare e intensificare tutti i settori pubblici impegnati nella gestione dell'emergenza;
- ⇒ misure di supporto per le imprese e i lavoratori, tra le quali si evidenzia, il blocco di alcune tipologie di versamenti, la sospensione dei mutui riguardanti la prima casa per i lavoratori autonomi e i professionisti, nonché una moratoria straordinaria per microimprese e PMI sul rimborso dei prestiti.

In questa sede si analizzano le misure di sostegno alle imprese previste dagli articoli 64 e 65 del Decreto "Cura Italia", che riconoscono ai contribuenti due nuovi crediti d'imposta riguardanti: le spese sostenute dagli stessi per la sanificazione degli ambienti di lavoro, nonché i canoni di locazione dovuti, inerenti all'attività esercitata e relativi al mese di marzo 2020.



Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo, 64, D.L 18/2020).



Credito d'imposta per botteghe e negozi sui canoni di locazione (articolo, 65, D.L 18/2020).

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

L'emergenza da COVID- 19 ha indotto le imprese e i sindacati a siglare un protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro.

Nel documento sono previste specifiche misure per la pulizia e la sanificazione dei predetti ambienti. In particolare, è previsto che:

1)	l'impresa assicuri la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
2)	nel caso di presenza di una persona affetta da COVID-19 all'interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti luoghi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione;
3)	l'impresa garantisca la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
4)	l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Come indicato nella citata
Circolare n. 5443

a causa della possibile sopravvenienza del virus nel luogo in cui si opera, tutti gli ambienti devono essere sottoposti alla completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere utilizzati, e per la decontaminazione è raccomandato l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1 per cento. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa mascherine filtranti FFP2 o FFP3, protezioni facciali, guanti monouso, impermeabili monouso a maniche lunghe. Tutti le protezioni devono successivamente essere smaltite come materiale potenzialmente infetto di categoria B.



NOTA BENE - l'attuazione di tali disposizioni comporta per l'azienda ulteriori voci di costo che, vista la situazione di particolare difficoltà, gravano maggiormente sull'assetto economico della stessa.



Pertanto, al fine di supportare e incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'articolo 64 del D.L. in commento, riconosce per il periodo d'imposta 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro**, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro



Soggetti beneficiari	→	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
Periodo d'imposta	→	2020
Ammontare del credito spettante	→	50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate
Limite massimo	→	20.000 euro



Esempio

La società XENO s.r.l., produce pasta fresca (codice ATECO 10.73.00) e per la sanificazione dell'impresa e la messa in sicurezza dei dipendenti ha sostenuto spese per 1.200,00 euro. Potrà beneficiare del credito d'imposta pari a 600,00 euro ($1.200 * 50\%$), purché le menzionate spese siano documentate.



NOTA BENE - I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta verranno definiti da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore D.L. "Cura Italia" (17 marzo 2020).

Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi

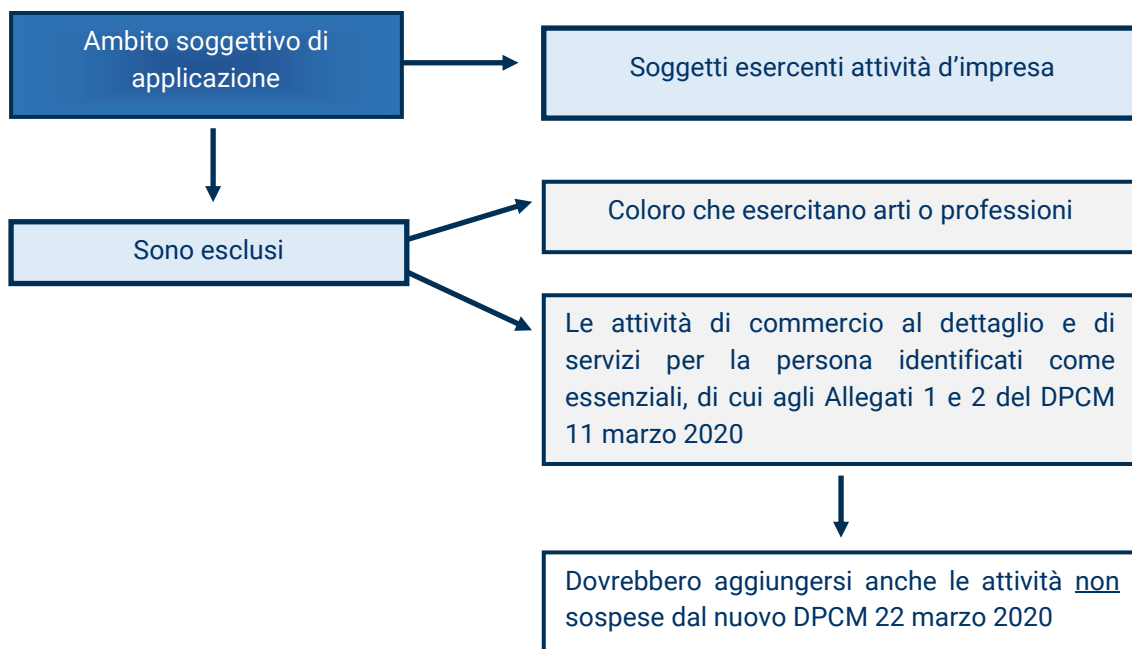
Con l'obiettivo di contenere gli effetti negativi derivanti dall'attuazione delle misure di prevenzione, è stato, altresì, istituito un credito d'imposta spettante a botteghe e negozi, costretti a pagare i canoni di locazione nonostante la sospensione dell'attività per lo stato di emergenza in cui vive il nostro Paese.

L'articolo 65 del Decreto "Cura Italia"

riconosce per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.



ATTENZIONE! - il credito d'imposta sui canoni di locazione è soggetto a delle limitazioni soggettive, infatti, lo stesso, non trova applicazione né per i professionisti, né relativamente alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, ossia tutte quelle attività che, nonostante lo stato di emergenza, non sono state sospese. Tuttavia, con le ulteriori misure restrittive imposte dal DPCM 22 marzo 2020, è stato disposto il blocco di ulteriori attività, pertanto, occorrerà uno specifico chiarimento al fine di poter riconoscere la spettanza di tale credito anche per tali ulteriori attività.



Ambito oggettivo di
applicazione

Locazione di immobile di categoria
catastale C/1

Sono esclusi gli immobili il cui diritto di
utilizzo è regolato da altro contratto (ad
esempio comodato "oneroso") e di
categoria catastale diversa dalla C/1.

Esempi

	Fattispecie	Spettanza del credito
1	Il contribuente X possiede una parafarmacia e per l'esercizio dell'attività possiede un immobile in locazione di categoria C/1.	NO, in quanto l'attività esercita è qualificata come essenziale e rientra nell'elenco esposto nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.
2	Il contribuente X esercita un'attività inerente i servizi alla persona (parrucchiere) e per l'immobile presso il quale svolge tale attività (di categoria catastale C/1) ha stipulato un contratto di locazione.	SI, sono rispettati i requisiti oggettivi e l'attività esercitata non rientra tra quelle appartenenti agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020, bensì risulta sospesa secondo quanto disposto dall'articolo 1 del medesimo decreto.
3	Il contribuente X è un ingegnere ambientale e svolge la sua professione presso un immobile (per il quale ha stipulato un contratto di locazione) di categoria catastale A/10.	NO, i liberi professionisti sono esclusi dal beneficio e l'immobile non è di categoria catastale C/1.
4	Il contribuente Y possiede una palestra per la quale ha stipulato un contratto di locazione al fine di utilizzare un immobile di categoria D/6.	NO, l'attività non rientra tra quelle menzionate dagli allegati 1 e 2, ma la categoria catastale è diversa dalla C/1.
5	Il contribuente X esercita l'attività di commercio al dettaglio di piccoli animali domestici presso un immobile di categoria catastale C/1 per il quale è stato redatto un contratto di locazione.	NO, pur essendo l'immobile di categoria catastale C/1, l'attività esercitata rientra tra quelle menzionate dall'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

Modalità di compensazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, ha istituito il codice tributo **"6914"** denominato *"Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"*, per l'utilizzo in compensazione del credito in esame tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia stessa.

Esempio

Il contribuente Y, possiede un negozio di abbigliamento e mensilmente corrisponde al proprietario dell'immobile (categoria catastale C/1) presso il quale esercita l'attività un canone di locazione pari a 600,00 euro. Volendo beneficiare del nuovo credito d'imposta per il canone relativo al mese di marzo 2020, determina l'ammontare del bonus spettante calcolando il 60 per cento dell'importo mensile pagato ($600 * 60\% = 360,00$ euro) e compila il modello F24, precisamente la sezione "Erario" secondo le modalità di seguito esposte:

SEZIONE ERARIO				
	codice tributo	locazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6914		2020	360,00
RITENUTE ALLA FONTE				
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				
codice ufficio				
codice atto				
			A	B
				SALDO (A-B)

Occorre valorizzare il campo "anno di riferimento" con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta



ATTENZIONE! - Il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.